

CRITERI ATTUATIVI

dell'articolo 1 della legge provinciale 9/2013 , concernente “MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO MEDIANTE LA PROMOZIONE DI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE”.

(TESTO COORDINATO DELIBERE:

n. 1026 del 24 maggio 2013

n. 1234 del 14 giugno 2013

n. 1286 del 20 giugno 2013)

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per fronteggiare la crisi economica del settore edilizio, con l'articolo 1 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 "Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e della famiglia" è stato istituito un fondo destinato alla concessione di contributi in conto capitale per interventi su edifici esistenti, nella misura massima del 50 per cento o del 60 per cento qualora gli edifici siano collocati all'interno di insediamento storici, della spesa ammessa.

La legge provinciale 9/2013 è entrata in vigore il 16 maggio 2013.

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Gli interventi ammissibili a contributo sono distinti secondo le seguenti categorie:

A. ABITAZIONE PRINCIPALE

B. CONDOMINI con almeno 4 unità abitative

C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI

A. ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono ammissibili a contributo gli interventi:

- a. su singole unità abitative iscritte in catasto e destinate, alla data del 1 marzo 2013, ad abitazione principale del richiedente, secondo quanto previsto dalla disciplina dell'imposta municipale propria (IMUP);
- b. su singole unità immobiliari, anche non autonomamente iscritte in catasto, destinate a diventare abitazione principale del richiedente, secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP, entro il termine previsto per la richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- c. su singole unità immobiliari iscritte in catasto destinate a diventare parte dell'abitazione principale del richiedente, secondo quanto previsto dalla disciplina IMUP;
- d. interventi sulle parti comuni di edifici esistenti con **meno di 4 unità abitative**, di cui una rientri nei casi della precedente lett. a) o lett.b).

Sono ammissibili a contributo (singolarmente o cumulativamente) gli interventi di seguito indicati:

- A. 1. interventi di miglioramento energetico su edifici esistenti, come definiti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e dalle relative norme attuative;
- A. 2. altri interventi definiti dall'articolo 99, comma 1, lettere b), c), d), e) e g) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), compresi gli interventi destinati all'ampliamento dell'unità immobiliare, nei limiti ammessi dai piani regolatori generali;
- A. 3. **interventi sulle parti comuni di edifici esistenti, intesi quali:**
- A. 3.1. interventi di riqualificazione strutturale, consistente in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, su edifici esistenti;
- A. 3.2. interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;
- A. 3.3. interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- A. 3.4. interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

INTERVENTO	SPESA MINIMA	SPESA MASSIMA	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO per edifici in insediamenti storici
A.1: miglioramento energetico	€ 10.000,00	€ 100.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
A.2: altri interventi	€ 10.000,00	€ 100.000,00	45% della spesa ammessa	50% della spesa ammessa
interventi sulle parti comuni A. 3.1. interventi di riqualificazione strutturale	€ 10.000,00	€ 100.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
interventi sulle parti comuni A.3.2. riqualificazione strutturale per la sostituzione delle coperture in	€ 10.000,00	€ 100.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa

amianto				
interventi sulle parti comuni A.3.3. interventi di riqualificazione energetica	€ 10.000,00	€ 100.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
interventi sulle parti comuni A.3.4. interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria	€ 10.000,00	€ 100.000,00	45% della spesa ammessa	50% della spesa ammessa

B. CONDOMINIO

Relativamente alla tipologia **B. CONDOMINI** sono ammissibili (singolarmente o cumulativamente) gli interventi di seguito indicati da realizzare sulle parti comuni di edifici esistenti **composti da 4 o più unità abitative**, se almeno il 50 per cento delle unità immobiliari iscritte al catasto è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e se le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio:

- B. 1. interventi di riqualificazione strutturale, consistente in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, su edifici esistenti;
- B. 2. interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;
- B. 3. interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- B. 4. interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

INTERVENTO	SPESA MINIMA	SPESA MASSIMA	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO per edifici in insediamenti storici
B.1.: interventi di riqualificazione strutturale,	€ 40.000,00 + €10.000,00 x ogni unità abitativa oltre	€	50% della spesa	60% della spesa

consistente in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, su edifici esistenti.	le 4, fino ad un massimo di €80.000,00	300.000,00	ammessa	ammessa
B.2.: interventi di riqualificazione strutturale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici	€ 40.000,00 + € 10.000,00 x ogni unità abitativa oltre le 4, fino ad un massimo di € 80.000,00	€ 300.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
B.3.: interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B.	€ 40.000,00 + € 10.000,00 x ogni unità abitativa oltre le 4, fino ad un massimo di € 80.000,00	€ 300.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
B.4.: interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria.	€ 40.000,00 + € 10.000,00 x ogni unità abitativa oltre le 4, fino ad un massimo di € 80.000,00	€ 300.000,00	45% della spesa ammessa	50% della spesa ammessa

C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI

Relativamente alla categoria **C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI** sono ammissibili (singolarmente o cumulativamente) gli interventi di seguito indicati, sulle parti comuni di edifici esistenti composti integralmente da alloggi di proprietà del richiedente e da cedere in locazione oppure su singole unità abitative di proprietà del richiedente e da cedere in locazione:

- C. 1. interventi di riqualificazione strutturale, consistente in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, su edifici esistenti;
- C. 2. interventi di riqualificazione strutturale secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti;
- C. 3. interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B. L'intervento è finanziabile prioritariamente se l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale;
- C. 4. interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria. L'intervento è finanziabile prioritariamente se

l'edificio è adeguato dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale.

Sono ammissibili interventi di tutte le predette quattro tipologie sulle parti comuni dell'edificio esistente, se l'edificio è composto integralmente da alloggi di proprietà del richiedente e da cedere in locazione.

Sono ammissibili interventi su singole unità abitative di proprietà del richiedente e da cedere in locazione solo di tipo C.3. e C.4.

Le modalità di cessione in locazione compatibili con l'ammissione a contributo sono definite al paragrafo 11.

INTERVENTO	SPESA MINIMA	SPESA MASSIMA	CONTRIBUTO	CONTRIBUTO per edifici in insediamenti storici
C.1.: interventi di riqualificazione strutturale, consistente in opere di miglioramento strutturale e opere di adeguamento strutturale, su edifici esistenti.	€ 40.000,00 + €10.000,00 x ogni alloggio oltre i 4, fino ad un massimo di €80.000,00	€ 300.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
C.2.: interventi di riqualificazione strutturale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici	€ 40.000,00 + €10.000,00 x ogni alloggio oltre i 4, fino ad un massimo di €80.000,00	€ 300.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
C.3.: interventi di riqualificazione energetica, su edifici esistenti, idonei all'ottenimento della certificazione energetica almeno in classe B.	€ 40.000,00 + €10.000,00 x ogni alloggio oltre i 4, fino ad un massimo di €80.000,00	€ 300.000,00	50% della spesa ammessa	60% della spesa ammessa
C.4.: interventi per la rimozione delle barriere architettoniche o altri interventi di manutenzione straordinaria.	€ 40.000,00 + €10.000,00 x ogni alloggio oltre i 4, fino ad un massimo di €80.000,00	€ 300.000,00	45% della spesa ammessa	50% della spesa ammessa

* * *

Relativamente a tutte e tre le categorie di interventi sono ammissibili a contributo, se sostenute dopo la data del 1 gennaio 2013, le **spese tecniche** per progettazione,

direzione lavori, contabilità, collaudo, incluse quelle derivanti dall'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oneri fiscali ed imprevisti. Le predette spese tecniche, intese come importo al netto di oneri fiscali e previdenziali, sono ammesse nella percentuale massima del 10% sull'importo dei lavori ammesso a contributo, al netto di oneri fiscali, risultante dal computo metrico, ivi compresi gli imprevisti. Gli imprevisti sono ammessi nella percentuale massima del 10% dei lavori ammesso a contributo, al netto di oneri fiscali.

Ai fini del calcolo del contributo, sia in fase di ammissione che di erogazione del saldo, le spese tecniche vengono considerate nella percentuale risultante dalla domanda di contributo, con riferimento a quanto indicato nella colonna "spese a contributo" del modulo di domanda.

E' ammessa a contributo anche l'IVA, qualora non detraibile.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sono ammessi a contribuzione gli interventi per i quali la **segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori** (negli altri casi) è presentata **dal 1 marzo 2013** compreso o per gli interventi di riqualificazione strutturale (di tipo B.2. e di C.2.) secondo quanto previsto dalla normativa statale per la sostituzione delle coperture in amianto su edifici esistenti dal **1 gennaio 2013** compreso, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica. Sono quindi ammessi a contribuzione anche gli interventi per i quali, alla data della domanda, non è stata ancora presentata la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori o la richiesta di concessione edilizia.

Sono ammessi a contributo anche gli interventi, **per la parte non ancora realizzata**, su edifici in corso di realizzazione per i quali, alla data del 1 marzo 2013, era cessata la validità del titolo edilizio.

Sono soggetti "**richiedenti**" i soggetti tenuti (o che saranno tenuti) a corrispondere l'IMUP per l'unità abitativa destinata a (o destinata a diventare) abitazione principale, in cui vengono effettuati gli interventi oggetto della domanda di contributo.

Per le tipologie di contributo A. ABITAZIONE PRINCIPALE, **non** sono ammissibili a contributo gli interventi richiesti da soggetti i componenti del cui nucleo familiare, individuato alla data del 16 maggio 2013, erano tenuti a corrispondere per il 2012 un importo IMUP complessivo, **calcolato ad aliquote standard, superiore a 1.200 euro**. E' comunque escluso dal computo l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e del suo nucleo familiare nonché quella relativa ai beni strumentali.

Nel caso di più soggetti richiedenti per una stessa domanda di contributo, il requisito soggettivo dell'IMUP va verificato singolarmente (e non cumulativamente) con riferimento ai rispettivi nuclei familiari di appartenenza, qualora diversi.

Può essere presentata una sola domanda per una stessa unità abitativa.

Uno stesso soggetto può presentare una sola domanda.

Nel caso di interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE, la domanda di contributo può riguardare una singola unità abitativa e/o le parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità abitativa che è destinata a (o destinata a diventare) abitazione principale del richiedente.

Il soggetto richiedente deve coincidere con l'intestatario della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori (negli altri casi), fatto salvo il caso di lavori da eseguire su unità immobiliari destinate a diventare l'abitazione principale del richiedente.

Non possono formare oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

Il contributo **non** è cumulabile con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali o statali, con riguardo alle sole spese ammesse a contributo.

L'intervento deve essere progettato e diretto da un tecnico iscritto all'Albo professionale, idoneo per la tipologia di intervento. Nel caso di interventi di miglioramento strutturale e di adeguamento strutturale, il relativo progetto strutturale è depositato all'Ufficio Cementi Armati della Provincia. Le dichiarazioni e le altre attività tecniche previste da questi criteri devono essere rese da un tecnico iscritto all'Albo professionale, idoneo per la tipologia di attività richiesta.

4 . RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Una parte del fondo pari ad un milione di euro è destinata ai contributi per gli interventi della categoria C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI. Questa quota del fondo viene ripartita alle Comunità/ Territorio Val d'Adige sulla base delle domande acquisite e ritenute ammissibili.

La restante parte del fondo è ripartita fra le Comunità di Valle ed il Territorio Val d'Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga) attribuendo un peso pari al 35% alla popolazione residente e un peso pari al 65% al patrimonio edilizio abitativo esistente su ciascun territorio:

	POPOLAZIONE RESIDENTE peso 35%	PATRIMONIO EDILIZIO peso 65%	IMPORTO RIPARTITO
Comun General de Fascia	157.000,00	499.000,00	656.000,00
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	833.000,00	1.418.000,00	2.251.000,00
Comunità Alto Garda e Ledro	770.000,00	1.313.000,00	2.083.000,00
Comunità della Paganella	77.000,00	226.000,00	303.000,00
Comunità della Vallagarina	1.406.000,00	2.148.000,00	3.554.000,00
Comunità della Valle dei Laghi	167.000,00	262.000,00	429.000,00
Comunità della Valle di	178.000,00	284.000,00	462.000,00

Cembra			
Comunità della Val di Non	622.000,00	1.158.000,00	1.780.000,00
Comunità della Valle di Sole	248.000,00	800.000,00	1.048.000,00
Comunità delle Giudicarie	595.000,00	1.654.000,00	2.249.000,00
Comunità di Primiero	160.000,00	535.000,00	695.000,00
Comunità Rotaliana-Königsberg	460.000,00	599.000,00	1.059.000,00
Comunità territoriale della Valle di Fiemme	315.000,00	732.000,00	1.047.000,00
Comunità Valsugana e Tesino	432.000,00	863.000,00	1.295.000,00
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri	71.000,00	365.000,00	436.000,00
Territorio Val d'Adige	1.909.000,00	2.744.000,00	4.653.000,00
T O T A L E	8.400.000,00	15.600.000,00	24.000.000,00

Le Comunità/Territorio Val d'Adige ripartiscono il rispettivo fondo nelle due categorie di interventi previsti al paragrafo 2, A. ABITAZIONE PRINCIPALE e B. CONDOMINIO, garantendo almeno il 40% del fondo per gli interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE.

5. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo utilizzando gli schemi adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge provinciale n. 23/1992 che saranno resi disponibili sui siti Internet della Provincia e delle Comunità, con le seguenti scadenze:

- **dal 3 giugno al 31 luglio 2013**, per gli interventi relativi alla categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE;
- **dal 3 giugno al 31 luglio 2013**, per gli interventi relativi alle categorie B. CONDOMINIO e C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI.

Le domande di contributo vanno presentate alla Comunità sul cui territorio insiste l'unità abitativa o l'edificio oggetto dell'intervento e al Territorio Val d'Adige per le unità abitative o gli edifici siti nei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme.

Qualora, in sede di esame della domanda, si rilevi la irregolarità della domanda o della documentazione richiesta, la Comunità/Territorio Val d'Adige provvede a chiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione già presentata, fissando un termine perentorio compreso tra i 2 ed i 5 giorni. In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della documentazione entro i termini stabiliti, la Comunità/Territorio Val d'Adige, se possibile, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

A. ABITAZIONE PRINCIPALE

Alla domanda di contributo per la categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- una stima di massima sottoscritta dal richiedente e da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante la spesa prevista per l'intervento, suddivisa in spesa per lavori e spese tecniche ed in subordine per tipo di intervento, secondo la classificazione data al paragrafo 2;
- una dettagliata documentazione fotografica, specifica ed esaustiva, attestante lo stato dell'unità abitativa al momento della domanda, se i lavori non sono ancora iniziati a tale data;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo A.3.3, il richiedente deve presentare anche la dichiarazione rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica, con l'indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo A.3.3 e A.3.4, il richiedente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione viene depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia.

Il richiedente deve corredare la domanda di contributo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di tutte le condizioni ed i requisiti previsti dai presenti criteri, ed in particolare:

- la destinazione alla data del primo marzo 2013 della singola unità abitativa su cui verrà realizzato l'intervento per il quale viene chiesto il contributo ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'IMUP – *oppure* – se i lavori interessano singole unità immobiliari destinate a diventare abitazione principale del richiedente, l'impegno del richiedente di destinare l'unità abitativa in cui si realizzano i lavori ad abitazione principale propria e del proprio nucleo familiare, entro il termine previsto per la richiesta di erogazione del saldo del contributo;
- l'eventuale presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori (per lavori soggetti a comunicazione o con DIA o concessione edilizia già rilasciata), secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica, dal primo marzo 2013 compreso;
- di non aver chiesto o beneficiato, per le spese ammesse a contributo, di altri contributi o agevolazioni fiscali previsti da leggi provinciali o statali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, l'impegno a rinunciare ai contributi o alle agevolazioni richiesti, se ammessi al contributo provinciale;
- l'imposta IMUP dovuta per il 2012 dai soggetti componenti il proprio nucleo familiare, individuato alla data 16 maggio 2013, calcolato ad aliquote standard, distinta per immobile e per comune e provincia di ubicazione degli immobili, con il totale complessivamente dovuto e con esclusione dell'imposta dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali;
- la collocazione dell'immobile all'interno o meno degli insediamenti storici.

B. CONDOMINI

Alla domanda di contributo per la categoria B. CONDOMINI deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- una stima di massima sottoscritta dall'amministratore del condominio quale richiedente, e da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante la spesa prevista per l'intervento, suddivisa in spesa per lavori e spese tecniche ed in subordine per tipo di intervento, secondo la classificazione data al paragrafo 2;
- una dettagliata documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato dell'unità abitativa al momento della domanda, se i lavori non sono ancora iniziati a tale data;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo B.3, il richiedente deve presentare anche la dichiarazione rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, che attesti il miglioramento energetico dell'edificio desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica, con l'indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo B.3. e B.4., il richiedente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione viene depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia.

Il richiedente deve corredare la domanda di contributo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di tutte le condizioni ed i requisiti previsti dai presenti criteri, ed in particolare:

- il rispetto della condizione per cui almeno il 50 per cento delle unità immobiliari dell'edificio, autonomamente iscritte al catasto, è costituito da abitazioni principali ai fini della disciplina IMUP e che le unità destinate ad abitazioni principali costituiscono almeno il 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari comprese nell'edificio;
- l'eventuale presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica, dal primo marzo 2013 compreso – *oppure* – se gli interventi sono di tipo B.2, dal primo gennaio 2013 compreso;
- di non aver chiesto o beneficiato, per le spese ammesse a contributo, di altri contributi o agevolazioni fiscali previsti da leggi provinciali o statali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, l'impegno a rinunciare ai contributi o alle agevolazioni richiesti, se ammessi al contributo provinciale;
- la collocazione dell'edificio all'interno o meno degli insediamenti storici.

C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI

Alla domanda di contributo per la categoria C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- una stima di massima sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente quale richiedente e da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante la spesa

prevista per l'intervento, suddivisa in spesa per lavori e spese tecniche ed in subordine per tipo di intervento, secondo la classificazione data al paragrafo 2;

- una dettagliata documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato dell'unità abitativa al momento della domanda, se i lavori non sono ancora iniziati a tale data;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo C.3., il richiedente deve presentare anche la dichiarazione rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa o dell'edificio desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica, con l'indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali;
- per la richiesta di contributo relativa agli interventi di tipo C.3. e C.4., il richiedente deve inoltre presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, attestante l'idoneità statica dell'edificio, ove esistente. Tale dichiarazione viene depositata all'Ufficio Cementi Armati della Provincia.

Il richiedente deve corredare la domanda di contributo con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto di tutte le condizioni ed i requisiti previsti dai presenti criteri, ed in particolare:

- se i lavori riguardano le parti comuni dell'edificio, il rispetto della condizione per cui l'edificio deve essere integralmente di proprietà del richiedente e tutte le unità abitative esistenti devono essere cedute in locazione secondo le modalità descritte al paragrafo 11;
- l'eventuale presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica, dal primo marzo 2013 compreso – *oppure* – se gli interventi sono di tipo C.2, dal primo gennaio 2013 compreso;
- di non aver chiesto o beneficiato, per le spese ammesse a contributo, di altri contributi o agevolazioni fiscali previsti da leggi provinciali o statali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, l'impegno a rinunciare ai contributi o alle agevolazioni richiesti, se ammessi al contributo provinciale;
- la collocazione dell'edificio all'interno o meno degli insediamenti storici.

6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Le richieste, se complete della documentazione richiesta e rispondenti ai requisiti di ammissibilità, entro 30 giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione, sono distinte per le tre categorie di interventi in cui è suddiviso il fondo ripartito.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 9/2013, sulla base delle domande presentate e ritenute ammissibili, la Giunta provinciale può disporre la ripartizione ad altre comunità delle somme già ripartite e non utilizzate.

Se le risorse ripartite alle Comunità, anche a seguito di ulteriori ripartizioni eventualmente disposte dalla Giunta provinciale, non sono sufficienti per ammettere a contributo tutte le domande, ciascuna Comunità stila delle graduatorie distinte per ciascuna categoria di intervento prevista dal paragrafo 2, con le modalità seguenti.

A. ABITAZIONE PRINCIPALE

Le richieste relative agli interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE sono inserite in una graduatoria in ordine crescente rispetto all'IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare, individuato alla data del 16 maggio 2013, con riferimento al 2012, escludendo comunque l'IMUP dovuta per l'abitazione principale del richiedente e quella relativa ai beni strumentali. Se i richiedenti appartengono a nuclei familiari differenti, ai fini della graduatoria le rispettive IMUP vanno sommate.

A parità di IMUP complessivamente dovuta dal nucleo familiare sono finanziate prioritariamente le domande che includono interventi di miglioramento energetico di tipo A.1, secondo la maggiore spesa prevista per tale tipologia di intervento. In subordine, sono inseriti in graduatoria nell'ordine delle tipologie d'intervento indicate nel paragrafo 2, secondo la rispettiva maggiore spesa e, a parità di questa, la minore età del richiedente.

B. CONDOMINI

Per le richieste relative agli interventi della categoria B. CONDOMINI è formata una graduatoria nell'ordine delle tipologie d'intervento indicate nel paragrafo 2. Nell'ambito degli interventi di tipo B.3 e B.4 sono finanziati prioritariamente gli interventi su edifici adeguati dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Nel caso di insufficienza di risorse, nell'ambito della stessa tipologia di intervento, sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. A parità di volume complessivo di spesa, le domande sono collocate in graduatoria secondo la maggiore incidenza delle abitazioni principali rispetto alle unità abitative dell'edificio.

C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI

Per le richieste relative agli interventi della categoria C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI è formata una graduatoria nell'ordine delle tipologie d'intervento indicate nel paragrafo 2. Nell'ambito degli interventi di tipo C.3 e C.4 sono finanziati prioritariamente gli interventi su edifici adeguati dal punto di vista strutturale, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Nel caso di insufficienza di risorse, nell'ambito della stessa tipologia di intervento, sono finanziati prima gli interventi che presentano un maggiore volume complessivo di spesa. A parità di volume complessivo di spesa, le domande sono collocate in graduatoria secondo il maggiore numero di alloggi oggetto di intervento.

* * *

Sono ammessi a contributo gli interventi inseriti in graduatoria nel limite della quota del fondo destinata alla specifica categoria di interventi.

La comunicazione dell'ammissione a contributo é effettuata dalla Comunità/Territorio Val d'Adige entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie delle richieste ammesse.

7. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Per le richieste relative agli interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE, **pena la revoca dal contributo**, i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo devono iniziare entro **4 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, e devono essere realizzati per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo **entro 24 mesi** dalla data di inizio lavori risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività o dalla comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune competente, salvo proroga per giustificati motivi, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

Per le richieste relative agli interventi della categoria B. CONDOMINI, **pena la revoca dal contributo**, i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo devono iniziare entro **12 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, e devono essere realizzati per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo **entro 24 mesi** dalla data di inizio lavori risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività o dalla comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune competente, salvo proroga per giustificati motivi, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

Per le richieste relative agli interventi della categoria C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI, **pena la revoca dal contributo**, i lavori relativi agli interventi ammessi a contributo devono iniziare entro **12 mesi** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, e devono essere realizzati per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo **entro 24 mesi** dalla data di inizio lavori risultante dalla segnalazione certificata di inizio attività o dalla comunicazione di inizio lavori presentata presso il Comune competente, salvo proroga per giustificati motivi, per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

8. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono erogati in tre soluzioni secondo la tempistica indicata di seguito ed entro i limiti delle disponibilità di cassa:

- la prima, pari al 30%, ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di:
 - copia della SCIA o della comunicazione di inizio lavori (negli altri casi) depositata presso il Comune di competenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente concernente l'avvenuto deposito di tale comunicazione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente concernente l'importo complessivo della spesa prevista per l'intervento, con un quadro di raffronto relativo alle voci di spesa indicate nella domanda di contributo:

- l'elenco degli eventuali bonifici bancari emessi fino alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, compresi quelli recanti l'indicazione per l'ammissione alle agevolazioni fiscali statali;
- la seconda, pari al 30%, previa presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, sulla base di fatture o di avvisi di fattura o di preventivi di parcella;
- la terza a saldo, pari al 40%, previa presentazione della documentazione afferente la rendicontazione di cui al successivo paragrafo.

Le spese devono essere pagate **con bonifici bancari**. Con la comunicazione di ammissione a contributo verrà assegnato un codice relativo all'intervento che dovrà essere riportato nella causale di ciascun bonifico bancario emesso dopo la data di ricevimento della predetta comunicazione.

Non sono ammissibili a contributo importi maggiori rispetto a quanto complessivamente indicato nella domanda di contributo.

La richiesta di erogazione del contributo va presentata alla Comunità/Territorio Val d'Adige di riferimento, che provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, a darvi corso entro trenta giorni dal ricevimento.

Il modello di richiesta di erogazione è resa disponibile sui siti Internet della Provincia e delle Comunità.

9. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata alla Comunità/Territorio Val d'Adige di riferimento, entro **60 giorni** dalla data di fine dei lavori (oppure entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, se successiva), pena la revoca del contributo.

La richiesta deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rendiconto della spesa regolarmente documentata e pagata con bonifici bancari. Sono ammissibili anche bonifici bancari emessi fino alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo recanti le indicazioni per l'ammissione alle agevolazioni fiscali statali. Tali bonifici non potranno, ovviamente, essere oggetto di agevolazione fiscale ai sensi della normativa statale, nell'ambito della dichiarazione dei redditi del richiedente, in virtù dell'impegno reso in tal senso, nella di domanda di ammissione a contributo.

Alla richiesta di erogazione del saldo del contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di un tecnico iscritto all'Albo professionale attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché le date di inizio e fine lavori; la non veridicità della dichiarazione comporta la revoca del contributo;
- la documentazione fotografica dei lavori svolti, confrontabile con quella eventualmente presentata in sede di domanda;

- per i contributi relativi agli interventi della categoria A. ABITAZIONE PRINCIPALE di tipo A.3.3, della categoria B. CONDOMINI di tipo B.3 e della categoria C. ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI di tipo C.3, ai fini dell'erogazione del saldo, il richiedente deve presentare anche la dichiarazione rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo professionale, che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa ottenuto con l'intervento finanziato.

Se i lavori hanno interessato singole unità immobiliari destinate a diventare abitazione principale del richiedente, ai fini dell'erogazione del saldo devono essere verificati d'ufficio i dati e le informazioni concernenti la residenza del richiedente, l'agibilità dei locali e l'accatastamento/variazione dell'abitazione principale del richiedente. In tal caso l'amministrazione può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti e delle informazioni. **La mancanza di anche uno dei documenti comporta la revoca del contributo.**

Se i lavori hanno comportato variazioni di volumi, ai fini dell'erogazione del saldo devono essere verificati d'ufficio i dati e le informazioni concernenti la residenza del richiedente, l'agibilità dei locali e l'accatastamento/variazione dell'abitazione principale del richiedente. In tal caso l'amministrazione può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti e delle informazioni. **La mancanza di anche uno dei documenti comporta la revoca del contributo.**

Il contributo è rideterminato se la spesa rendicontata risulta inferiore rispetto a quella ammessa a contributo. Riduzioni superiori al 20% comportano una **riduzione del 20% del contributo rideterminato.**

Sono ammesse variazioni per un massimo del 20%, in più o in meno, tra la spesa indicata dal richiedente per ciascuna tipologia di spesa ai fini del calcolo del contributo ("Spesa a contributo") e la spesa rendicontata per la medesima tipologia di spesa. Variazioni in aumento superiori al 20% non sono considerate ai fini del calcolo del contributo per la parte eccedente il 20%.

Il contributo erogato non può superare quello calcolato sulla spesa ammessa a contributo.

La Comunità/Territorio Val d'Adige di riferimento, previa verifica della certificazione energetica e della regolarità della documentazione presentata, procede all'erogazione del contributo, eventualmente rideterminato, secondo le tempistiche indicate al precedente punto."

10. CONTROLLI

La Comunità/Territorio Val d'Adige procede al controllo dei requisiti per l'accesso e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio su un campione che rappresenti una percentuale delle domande raccolte, fissata dalla Comunità medesima, almeno pari al 5% delle domande ammesse.

A tale fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni

dall'ultimo pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata produzione della documentazione richiesta comporta la **revoca del contributo** concesso.

Il mancato adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previsti da questi criteri comporta la **revoca del contributo** concesso.

In caso di revoca o di rideterminazione dal contributo, dovranno essere restituite le eventuali somme già liquidate, maggiorate degli interessi legali.

11. MODALITA' DI CESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DI ENTI PUBBLICI, ONLUS, ENTI ECCLESIASTICI E FONDAZIONI

Le unità abitative in cui vengono realizzati i lavori oggetto di contributo devono essere date in locazione a **canone sostenibile o a canone moderato**, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, approvato con DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg.

12. ULTERIORI RIPARTIZIONI

Ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge provinciale 9/2013, se le domande di contribuzione presentate non esauriscono i fondi a disposizione, la Giunta può adottare ulteriori bandi. In questo caso, la Giunta può individuare i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione al contributo anche in deroga a quanto previsto dai commi 2, 7 e 9 dell'articolo 1 della predetta legge provinciale 9/2013.

13. DEFINIZIONI

Per "**abitazione principale del richiedente**" si intende l'immobile, iscritto nel catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, nelle quali il richiedente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e per le quali il richiedente applica i criteri di calcolo previsti per la determinazione dell'IMUP per l'abitazione principale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. 201 del 2011.

Per "**nucleo familiare**" si intende quello risultante dal certificato di stato famiglia del comune di residenza.

Si intendono "**edifici esistenti**" gli edifici già accatastati alla data di entrata in vigore della norma di riferimento, con destinazione residenziale.

Per "**parti comuni**" di un edificio con più unità abitative si intendono quelle previste dall'articolo 1117 del codice civile.

Art. 1117 (Parti comuni dell' Edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Per “**superficie complessiva delle unità immobiliari**” si intende la superficie catastale di cui all'Allegato C del DPR del 23/3/98 n. 138, paragrafo “Criteri per i gruppi “R” e “P”, comma 1, lettere a), b) e c) .

Si intendono “**beni strumentali**” gli immobili iscritti nel catasto dei fabbricati alle categorie A10, C ed D.

Per “**interventi di miglioramento energetico**” su edifici esistenti, si intendono quelli finanziabili ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e dalle norme attuative. (Normativa statale in materia di detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici).

Per “**interventi di miglioramento strutturale**” su edifici esistenti si intendono gli interventi di rafforzamento locale di singole parti e/o elementi di strutture in cemento armato e muratura, ai sensi dell'art. 8.4.3 del DM 14.01.08 e della relativa Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009 che così dispone: *Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso. Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della redistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici. Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.*

Ricadono pertanto in questa tipologia gli interventi:

- volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacità degli elementi e dei

meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.

Per “**interventi di adeguamento strutturale**” su edifici esistenti si intendono gli interventi, anche di demolizione e ricostruzione, volti a restituire edifici conformi alle vigenti norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia. Sono compresi gli interventi di miglioramento sismico, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) dell'OPCM 4007/12, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento; tali interventi devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

La “**certificazione energetica**” relativa ad un'unità abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato é redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” allegato A, ferma restando la redazione dell'attestato secondo i modelli disposti dalla vigente disciplina provinciale.